



N. 174/09 Reg. Sent.

N. 668/2008 Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso R.G. n. 668/2008, proposto da Romualdo Giovannoni, residente in Limbiate, via Monte Grappa, 39; Chiara Ernesta De Luca, residente in Limbiate, via Monte Grappa, 39; Carolina Pessina, residente in Tovo San Giacomo e domiciliata in Limbiate, via Monte Grappa, 25, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Daniel e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Caldara, 43

**contro il**

Comune di Limbiate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Carlo Sironi e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dezza, 32

**e contro la**

Provincia di Milano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura provinciale con sede in Milano, via Vivaio, 1

**e nei confronti di**

Marzaiuola s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 19, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Carlo Sironi e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dezza, 32

**per l'annullamento**

- della deliberazione del consiglio comunale di Limbiate 20 dicembre 2007 n. 86, recante "programma integrato di intervento in via Monte Sabotino presentato dalla Società Marzaiola Srl e Società PIC Srl di Milano, con contestuale variante al PRG vigente ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni presentate – Approvazione in via definitiva" nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali tra cui in particolare:

- la delibera di Giunta Comunale 22 aprile 2004 n. 107, recante atto di indirizzo di approvazione del processo di sviluppo del piano dei servizi e presentazione pubblica;
- la delibera di Giunta comunale 8 giugno 2005 n. 132, recante presa d'atto dello stato di attuazione del piano dei servizi e del processo di sviluppo alla luce dell'entrata in vigore della legge per il governo del territorio (L.R. n. 12 del 11/03/2005);
- la delibera di Giunta provinciale 10 dicembre 2007, atti n. 256830/5.2/2003/10848, con cui è stato espresso parere favorevole condizionato in ordine alla compatibilità con il PTCP.

**e per l'annullamento, con motivi aggiunti**

- della delibera di Giunta Comunale 21 maggio 2008 n. 111, avente ad oggetto "programma integrato di intervento (PII n. 4) di via Sabotino, approvato definitivamente

con atto c.c. n. 86 del 20/12/2007. Rettifica degli artt. 7 e 8 dello schema di convenzione allegato”, nonché di eventuali atti connessi e presupposti.

VISTO il ricorso principale;

VISTO l’atto di costituzione del Comune con i relativi allegati;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti;

VISTO l’atto di costituzione e la memoria di replica della Società San Invest S.r.l.;

UDITI nella pubblica udienza del 04.12.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

I ricorrenti, in qualità di residenti in un’area limitrofa a quella interessata dai provvedimenti impugnati e di proprietari di aree inserite nel piano con vincolo espropriativo impugnano i provvedimenti relativi all’approvazione del Piano Integrato di Intervento indicato per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

I) Violazione del combinato disposto dell’art. 92 comma 8 e dell’art. 13 c. 5 e 7 L.R. 12/05. Violazione dell’art. 63 delle norme di attuazione del PTCP di Milano. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti. Secondo i ricorrenti la Provincia, nell’effettuare la verifica di compatibilità al PTCP ex art. 92 c. 8 L.R. 12/05 ha espresso delle raccomandazioni, consistenti nell’”opportunità di valutare una diversa soluzione infrastrutturale volta a determinare una minore compromissione dell’area boscata e una sua riqualificazione”, che non sono state in alcun modo valutate in fase di approvazione del P.I.I. Né a diversa valutazione potrebbe giungersi valutando la dichiarazione unilaterale delle società proponenti con le quali “i proponenti s’impegnano ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel parere di compatibilità del PTCP di Milano (specialmente con riferimento al mantenimento il più possibile della parte di area a bosco)” in quanto manca qualsiasi valutazione dell’amministrazione in proposito e l’elaborazione di soluzioni progettuali alternative.

II) Violazione del combinato disposto dell’art. 92 comma 8 e dell’art. 13 c. 5 L.R. 12/05. Violazione dell’art. 39 delle norme di attuazione del PTCP di Milano. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti. Secondo i ricorrenti la Provincia avrebbe omesso di valutare la conformità del P.I.I. all’art. 39 delle norme di attuazione del PTCP, che impone di valutare gli elementi storico architettonici, applicabile all’area in questione in virtù delle disposizioni del PTCP.

III) Violazione degli articoli 91 c. 1, 87 c.1 e 25 c.7 L.R. 12/05. Violazione del documento di inquadramento. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, della carenza di istruttoria nonché della carenza ed erroneità dei presupposti. Secondo i ricorrenti sussisterebbe violazione del documento di inquadramento in quanto esso prevede che i P.I.I. non sono ammessi nelle aree individuate come B e C dal PRG vigente, mentre il programma impugnato ingloba due minuscole aree con destinazione B e C. In secondo luogo il P.I.I. insiste su aree standard, che in tal modo vengono sottratte alla loro destinazione, senza che sia stato approvato il piano dei servizi, in violazione di quanto indicato al paragrafo 5.4 del documento di inquadramento.

IV) Violazione dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 L.R. 12/05. Incompetenza. Secondo i ricorrenti il piano dei servizi, qualora risultasse approvato con la deliberazione della giunta comunale 132/2005, deve considerarsi illegittimo per incompetenza in quanto si tratta di materia di competenza del consiglio comunale.

V) Violazione dell'art. 87 L.R. 12/05. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti l'approvazione dei P.I.I. presuppone un'attenta analisi delle criticità del territorio, la cui rimozione costituisce premessa per il raggiungimento di una nuova qualità di città, che nel caso concreto manca.

In secondo luogo mancherebbero gli altri presupposti previsti dall'art. 87 c. 1 L.R. 12/05 per l'approvazione di un P.I.I. ed in particolare: la pluralità di destinazioni, la pluralità di funzioni, la compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione e la rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

VI) Violazione dell'art. 87 L.R. 12/05. Violazione di principi cardine in tema di pianificazione negoziata. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e dello sviamento. Le aree dei ricorrenti sono considerate esterne al P.I.I. e tale eccentricità è finalizzata ad escludere i relativi proprietari dalla spartizione dei diritti volumetrici attribuiti al comparto.

VII) Violazione del documento di inquadramento. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti il P.I.I. comporta una violazione del documento di inquadramento in quanto la densità edilizia prevista nel piano è superiore a quella esistente, mentre il paragrafo 5.6 del documento di inquadramento stabilisce che la densità edilizia dei nuovi interventi dev'essere rapportata alla densità edilizia esistente.

VIII) Violazione dell'art. 37 R.D. 827/1924. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, dello sviamento di potere e della carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti il piano prevede la cessione delle aree standard senza gara in violazione della normativa in materia. In secondo luogo la stima dei valori delle aree è chiaramente inferiore ai prezzi dei terreni per l'edilizia residenziale a Limbiate. In terzo luogo è errato anche il criterio di calcolo utilizzato per quantificare il corrispettivo della cessione delle aree e dei diritti volumetrici.

IX) Violazione dell'art. 90 L.R. 12/05. Violazione del documento di inquadramento. Eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti, nonché della carenza di istruttoria. Secondo i ricorrenti il piano ha ampiamente sottostimato il fabbisogno di standard.

X) Violazione dell'art. 90 L.R. 12/05. Eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti, nonché della carenza di istruttoria. Secondo i ricorrenti la verifica della dotazione degli standard è errata.

XI) Violazione dell'art. 90 c. 4, 46 c. 1 lettera a) L.R. 12/05. Violazione degli artt. 87 c.1 e 91 c.1 L.R. 12/05. Violazione del documento di inquadramento. Eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti, della carenza di motivazione e dello sviamento. Secondo i ricorrenti la monetizzazione prevista nel piano non è motivata ed il corrispettivo non è stato correttamente calcolato in quanto è parametrato ad un presunto valore d'esproprio invece che all'utilità economica dell'operatore, criterio previsto dell'art. 46 L.R. 12/05.

XII) Violazione dell'art. 32 c. 1 lett. g) D. Lga. 163/2006. Secondo i ricorrenti le opere a scomputo avrebbero dovuto essere affidate con gara.

XIII) Violazione dell'art. 46 c. 1 lettera b) L.R. 12/05. Secondo i ricorrenti lo scomputo è stato calcolato erroneamente in quanto non è stato effettuato distintamente per l'urbanizzazione primaria e secondaria, come richiesto dalla legge.

XIV) Violazione dell'art. 7 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione dell'art. 5 della D.C.R. 13 maggio 2007 n. 351. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione in quanto l'amministrazione ha omesso di effettuare la V.A.S.

XV) Violazione dell'art. 29 del P.T.P.R. e della D.G.R. 8 novembre 2002 n. 11045. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione. Secondo i ricorrenti l'impatto paesistico del progetto non è stato correttamente valutato in sede di autoesame e di controllo dell'amministrazione.

La difesa dell'amministrazione contesta in primo luogo la legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto essi non danno prova della loro residenza nel Comune ed in prossimità dell'area interessata dall'intervento; non dimostrano quale sia il loro interesse ad opporsi alla realizzazione dell'intervento; non dimostrano quale sia la lesione che subirebbero dall'attuazione del piano; l'attuazione del piano in realtà ha effetti positivi per l'area interessata in quanto comporta una riqualificazione del verde d'area. Inoltre secondo l'amministrazione l'area di intervento ricadrebbe marginalmente su aree boscate e negli atti impugnati non si sarebbe stata inottemperanza alle prescrizioni della Provincia, che saranno specificate in fase esecutiva. Vi sarebbe poi nel ricorso una erronea lettura delle previsioni di P.I.I. in quanto non vi è in progetto alcuna strada destinata a costituire il terzo accesso al comparto che interessa la via Monte Grappa ove risiedono i ricorrenti, trattandosi di una pista ciclopedonale.

Con riferimento al primo motivo di ricorso il Comune afferma che non vi è contrasto con le previsioni del PTCP in quanto le prescrizioni della Provincia saranno ottemperate in fase esecutiva. Con riferimento al secondo motivo di ricorso sostiene che l'area non è di pregio naturalistico, come invece affermato dai ricorrenti.

Con riferimento al terzo motivo sostiene che il documento di inquadramento ha fatto proprie le previsioni del Piano dei Servizi approvato nel 2002 e che sussistono tutti i presupposti per l'approvazione dei P.I.I.

Con riferimento al quarto motivo afferma che lo standard comunale è pienamente soddisfatto, come indicato nel Piano dei Servizi del Comune.

Con riferimento al quinto motivo sostiene che nel P.I.I. non dev'essere prevista la gestione delle aree standard se non quella della manutenzione delle aree che rimarranno private.

Con riferimento alla violazione del documento di inquadramento sostiene che gli indici urbanistici indicati nel ricorso non si trovano nel medesimo documento ma nel p.r.g..

Con riferimento all'ottavo motivo di ricorso contesta sia l'obbligo di gara che la quantificazione del corrispettivo.

Con riferimento al nono e decimo motivo sostiene che lo standard previsto è ampiamente soddisfatto.

Con riferimento all'undicesimo motivo afferma che le monetizzazioni sono solo una facoltà e non un obbligo.

Con riferimento al dodicesimo motivo afferma che l'operatore si è impegnato al rispetto della legislazione vigente in materia di affidamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Con riferimento al tredicesimo motivo non è vero che nella convenzione non sussiste la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Con riferimento al motivo 14 afferma che l'obbligo di VAS è stato introdotto con la DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420 e quindi dopo l'approvazione del piano.

Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso afferma che la valutazione di impatto paesistico è stata effettuata dalla Provincia con la deliberazione impugnata.

La Provincia di Milano sostiene che la valutazione effettuata dalla Giunta provinciale è pienamente conforme ai contenuti del PTCP, come si desume anche dalle prescrizioni imposte. In secondo luogo il richiamo all'art. 39 delle NdA del PTCP non pare riferirsi all'area del P.I.I. in questione.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta Comunale 21 maggio 2008 n. 111, avente ad oggetto "programma integrato di intervento (PII n. 4) di via Sabotino, approvato definitivamente con atto c.c. n. 86 del 20/12/2007. Rettifica degli artt. 7 e 8 dello schema di convenzione allegato" per i seguenti motivi. I) Incompetenza: violazione art. 42 c. 2 D. Lgs. 267/2000 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in quanto la rettifica della convenzione sarebbe di competenza del consiglio comunale e non della giunta. II) Violazione degli artt. 32 e 122 D. Lgs. 163/2006 ed ulteriore profilo di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti nonché sviamento in quanto la sostituzione della cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni con l'impegno a cederle non incide sull'obbligo di gara.

La società San Invest, quale controinteressata a seguito dell'acquisto dell'area dalla società Marzaiola, sostiene che ai sensi dell'art. 14 c. 12 L.R. 12/05 le modifiche minori dei piani attuativi sono di competenza della giunta comunale. Con riferimento al secondo motivo sostiene che la posticipazione della cessione delle aree al Comune non incide sugli obblighi del privato nella realizzazione delle opere.

All'udienza pubblica del 04 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

Occorre in primo luogo affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della società San Invest, successore a titolo particolare della controinteressata società Marzaiola s.r.l. per atto di acquisto dei terreni interessati dal piano impugnato, stipulato in data 10 giugno 2008. Secondo i ricorrenti il ricorso non è stato notificato alle parti in causa e quindi è inammissibile.

L'eccezione merita accoglimento.

L'art. 11 del C.p.c. stabilisce che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo.

L'art. 22 della L. 1034/1971 stabilisce poi che la domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Poiché il ricorso proposto dalla società interveniente non è stato notificato alle parti costituite, esso dev'essere dichiarato inammissibile.

In secondo luogo dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, sollevata dalla difesa dell'amministrazione, secondo la quale essi non danno prova della loro residenza nel Comune ed in prossimità dell'area interessata dall'intervento, non dimostrano quale sia il loro interesse ad opporsi alla realizzazione dell'intervento nè dimostrano quale sia la lesione che subirebbero dall'attuazione del piano.

Il motivo non merita accoglimento.

I ricorrenti dimostrano di essere proprietari di aree che il piano impugnato assoggetta ad esproprio producendo in giudizio il piano particellare allegato al programma impugnato. Per il signor Giovannoni, asseritamente proprietari del mappale 163, per il quale, invece dell'indicazione specifica del proprietario, vi è il riferimento ad una domanda attinente al procedimento di iscrizione catastale, la documentazione è stata integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, non essendo stata contestata dall'amministrazione, deve ritenersi atto sufficiente ad integrare la documentazione presentata. Tale elemento deve ritenersi sufficiente a giustificare la legittimazione processuale dei ricorrenti, in quanto l'interesse a ricorrere in questi casi è *in re ipsa*. Non è quindi necessario scrutinare i profili dell'interesse a ricorrere connesso alla residenza in aree limitrofe a quelle interessate dal piano.

Quanto al merito dell'impugnativa, il Collegio ritiene opportuno distinguere i motivi adottati nei confronti degli atti della Provincia e quelli sollevati nei confronti del Comune, affrontando per primi quelli relativi all'ente sovracomunale.

I ricorrenti impugnano la delibera di Giunta provinciale 10 dicembre 2007, atti n. 256830/5.2/2003/10848, con cui è stato espresso parere favorevole condizionato in ordine alla compatibilità con il PTCP per i seguenti motivi: violazione del combinato disposto dell'art. 92 comma 8 e dell'art. 13 c. 5 L.R. 12/05; violazione dell'art. 39 delle norme di attuazione del PTCP di Milano; eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti in quanto la Provincia avrebbe omesso di valutare la conformità del P.I.I. all'art. 39 delle norme di attuazione del PTCP, che impone di valutare gli elementi storico architettonici, applicabile all'area in questione in virtù delle disposizioni del PTCP.

Il motivo non merita accoglimento.

Secondo i ricorrenti l'art. 39 del PTCP sarebbe applicabile in quanto l'area in questione sarebbe caratterizzata dalla presenza di elementi storico – architettonici consistenti in “emergenze paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi strettamente interconnessi e caratterizzanti il territorio”.

Tuttavia non risulta dimostrato che l'area in questione abbia tali caratteristiche specifiche, con particolare riferimento alla presenza di emergenze paesistiche complesse, né è stata dimostrato che tale area sia stata individuata con scala di maggior dettaglio dal Comune, così come previsto dall'art. 39 in questione. Ne consegue che non è possibile applicare all'area oggetto di ricorso la normativa specifica prevista dall'art. 39 delle N.d.A del PTCP.

Per quanto riguarda i motivi sollevati nei confronti degli atti comunali il Collegio reputa fondati - e assorbenti - i motivi primo e quattordicesimo del ricorso originario.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del combinato disposto dell'art. 92 comma 8 e dell'art. 13 c. 5 e 7 L.R. 12/05; la violazione dell'art. 63 delle norme di

attuazione del PTCP di Milano ed eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti. Secondo i ricorrenti la Provincia, nell'effettuare la verifica di compatibilità al PTCP ex art. 92 c. 8 L.R. 12/05 ha espresso delle raccomandazioni, consistenti nell'opportunità di valutare una diversa soluzione infrastrutturale volta a determinare una minore compromissione dell'area boscata e una sua riqualificazione", che non sono state in alcun modo valutate in fase di approvazione del P.I.I.. Né a diversa valutazione potrebbe giungersi valutando la dichiarazione unilaterale delle società proponenti con le quali "i proponenti s'impegnano ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel parere di compatibilità del PTCP di Milano (specialmente con riferimento al mantenimento il più possibile della parte di area a bosco)" in quanto manca qualsiasi valutazione dell'amministrazione in proposito e l'elaborazione di soluzioni progettuali alternative.

Il motivo merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 12/05 i programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 5, sono adottati e approvati dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 18, della L.R. 1/2000, ovvero all'articolo 13, comma 5, della presente legge, intendendosi i termini ivi previsti ridotti a quarantacinque giorni.

La Provincia ha adottato un parere favorevole con una precisa raccomandazione secondo la quale "poiché l'ambito ... è interessato dalla viabilità di accesso da via Monte Grappa e dal relativo marciapiede, nonché dalla pista ciclopedonale che attraversa il comparto ed alcune aree verdi, si rappresenta fin d'ora l'opportunità di valutare una diversa soluzione infrastrutturale volta a determinare una minore compromissione dell'area boscata e una sua riqualificazione".

Tale indicazione, pur non avendo contenuto immediatamente prescrittivo, costituisce esplicitazione delle competenze provinciali in materia e rientra nel giudizio di compatibilità del progetto, rispetto al quale sussiste un obbligo del Comune di determinarsi in merito in fase di approvazione, accogliendo tale indicazione con l'esplicitazione delle misure ritenute necessarie per adempiere, o respingendo tale raccomandazione con provvedimento motivato, anche richiedendo, se del caso, la modifica del PTCP. Poiché, infatti, il piano territoriale di coordinamento adottato dalla Provincia ex art. 20 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha natura di atto di coordinamento e di indirizzo tipico della programmazione intermedia, il potere conformativo della pianificazione comunale che si esprime nel giudizio di compatibilità previsto dalla normativa regionale può esprimersi non solo nell'imporre con forza innovativa e cogente, prescrizioni e vincoli dotati di specifica causale legislativa, ma anche di impartire raccomandazioni in merito alle modalità di tutela dei beni riferibili ad un'attribuzione riservata della Provincia. In tal caso sussiste un preciso obbligo del Comune di farsi carico, in sede di approvazione del piano, delle valutazioni richieste e di decidere in merito con provvedimento motivato.

Nulla di tutto questo è stato realizzato dal Comune, il quale ha totalmente ignorato in fase di approvazione le raccomandazioni della Provincia. Né tale valutazione può essere sostituita da un impegno dei soggetti attuatori, che non rientra nelle prescrizioni del piano ed è assolutamente generico nei suoi contenuti.

Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 7 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la violazione dell'art. 5 della D.C.R. 13 maggio 2007 n. 351 ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione in quanto l'amministrazione ha omesso di effettuare la V.A.S.

Il motivo merita accoglimento.

L'art. 4 della L.R. 12/05 stabilisce che, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.

Con la deliberazione 13 marzo 2007 n. 351 il Consiglio regionale ha dettato gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi. Tale deliberazione ha reso possibile ai Comuni l'adempimento degli obblighi in materia in quanto ha individuato le procedure ed i piani da sottoporre a V.A.S., tra i quali sono espressamente indicati i piani integrati di intervento in variante ai piani regolatori. L'immediata applicabilità dell'obbligo di effettuare la valutazione ambientale si desume dal comma 4 dell'art. 4 della L.R. 12/05, secondo il quale, sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso. E' chiaro quindi che tale valutazione doveva essere effettuata anche per il piano oggetto di ricorso, tenendo conto degli indirizzi generali dettati dal Consiglio regionale, né è possibile ritenere che tale valutazione fosse insita nel parere espresso dalla Provincia in quanto l'autorità competente ad effettuare tale valutazione è, in caso di piani urbanistici, il Comune.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Dichiara inammissibile l'intervento in causa della società San Invest S.r.l..

Condanna il Comune al pagamento delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00) a favore dei ricorrenti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Compensa le spese nei confronti della Provincia e dei controinteressati.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 04 dicembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO

Presidente

SILVANA BINI

Referendario



ALBERTO DI MARIO

Ref., estensore

Il presidente

L'estensore